

**MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE**

**CIRCOLARE 29 novembre 2004, n.1196**

**Chiarimenti in merito alla rispondenza delle piattaforme mobili elevabili ai requisiti essenziali di sicurezza di cui alla direttiva 98/37/CE relativa alle macchine. (G.U. n. 9 del 13.01.2005)**

IL DIRETTORE GENERALE

Dello sviluppo produttivo e la competitivita'  
del Ministero delle attivita' produttive  
di concerto con

IL DIRETTORE GENERALE

per la tutela delle condizioni di lavoro  
del Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Alle regioni - assessorati alla  
salute

Al Ministero del lavoro - DPL -  
Servizio SIL

All'ISPESL

Agli organismi notificati

Alle associazioni dei costruttori

Il CEN - Comitato europeo di normazione - ha adottato nel mese di luglio 2001 la norma EN 280 concernente le piattaforme mobili elevabili, il cui riferimento e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' Europee n. C 141 del 14 giugno 2002. Con tale pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee la norma in argomento ha acquisito lo status di norma armonizzata; conseguentemente, le macchine immesse sul mercato a partire da quella data e costruite nel rispetto della predetta norma beneficiano della automatica presunzione di conformita' ai requisiti essenziali di sicurezza della direttiva 98/37/CE (macchine). Atteso che la norma EN 280:2001 rappresenta una evoluzione dello stato dell'arte, per tutte le macchine che hanno ottenuto la certificazione CE di tipo:

a) antecedentemente alla data del 14 giugno 2002 ed immesse sul mercato a partire da tale data, i costruttori e gli Organismi notificati debbono:

riconsiderare, nei fascicoli tecnici rispettivamente presentati o esaminati, l'analisi dei rischi a suo tempo effettuata; giudicare se risulti necessario un adeguamento ai livelli di protezione corrispondenti al nuovo stato dell'arte. In tal caso, procedere, previa nuova certificazione del tipo (ovvero dell'esemplare singolo), all'adeguamento delle macchine ed all'emissione di una nuova dichiarazione di conformita';

b) successivamente alla data del 14 giugno 2002, i costruttori e gli Organismi notificati dimostrano di aver soddisfatto i requisiti essenziali di sicurezza di cui all'allegato I della direttiva 98/37/CE, mediante:

l'applicazione delle pertinenti disposizioni della norma EN 280:2001;

oppure l'adozione di specifiche soluzioni tecniche che garantiscano l'equivalente copertura del rischio.

La presente circolare e' stata sottoposta alla procedura di informazione prevista dalla direttiva 98/34/CE e sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 29 novembre 2004

Il direttore generale  
dello sviluppo produttivo e la competitività  
del Ministero delle attività produttive  
Goti

Il direttore generale  
per la tutela delle condizioni di lavoro  
del Ministero del lavoro e delle politiche sociali  
Onelli